

Torino, 7 febbraio 2013

Ai sigg. Clienti

CIRCOLARE INFORMATIVA

Nuove disposizioni in materia di Pagamenti tra Imprese e tra Pubblica Amministrazione ed Imprese (D.Lgs 192/2012)

La **pubblica amministrazione** deve pagare i fornitori (quindi le imprese con cui ha rapporti commerciali) in **30 giorni**, con una serie di deroghe a 60 giorni per alcuni casi particolari. Stesso limite di tempo anche per le **transazioni commerciali fra privati**, ovvero **fra aziende**, ma con una maggiore flessibilità: accordi fra le parti possono prevedere tempi più lunghi.

Il riferimento normativo per i nuovi tempi di pagamento è il *dlgs 192/2012*, che recepisce la *direttiva europea 2011/7/UE* sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Il **termine di 30 giorni** si calcola a partire dal ricevimento della fattura o di equivalente richiesta di pagamento, o dalla data di ricevimento della merce quando non è certa la data di ricevimento della fattura. Le precise indicazioni sul modo di calcolare la decorrenza dei termini, con tutti i vari casi, sono regolamentate dal *comma 2 dell'articolo 1*.

Nel caso dei **pagamenti della PA**, si può prevedere un termine superiore a 30 giorni, ma inferiore a 60, in base a un accordo fra le parti che deve essere messo per iscritto e che può avvenire solo nel caso in cui lo slittamento sia «giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione». Il termine è invece sempre raddoppiato a **60 giorni per**:

- imprese pubbliche (tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al Dlgs 333/2003).
- enti pubblici dell'assistenza sanitaria (Asl, ospedali).

Nel caso di **pagamenti fra imprese**, si può sempre prevedere una clausola scritta che faccia slittare i termini oltre i 30 giorni: in questo caso l'accordo può anche prevedere tempi superiori a 60 giorni, che però non possono essere «**gravemente iniqui per il creditore**». A stabilire i casi di iniquità che provocano la nullità delle clausole è l'*articolo 7 del Dlgs 231/2002*.

I **tassi di interesse** previsti nel caso in cui i pagamenti si prolunghino oltre i termini, sono i tassi di mora calcolati con una maggiorazione dell'**8% sul tasso BCE** (alla data odierna il tasso è del 8,75%). Nei pagamenti fra imprese si possono prevedere tassi diversi, sempre con le limitazioni previste dall'articolo 7 del Dlgs 231/2002 (nullità delle clausole).

Per ulteriori informazioni vi invito a contattarmi.

ANGESIA Francesco